



Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Campo professionale «agricoltura e professioni agricole»

Modifica del 6 dicembre 2016 (RU 2017 3; RS 412.101.220.83)

Invece di:

Art. 24a Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2016

Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° marzo 2017 e che ripetono l'esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2021 vengono valutate, su richiesta, in base al diritto anteriore.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

² L'articolo 17 capoverso 3 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Leggasi:

Art. 24a Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2016

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° marzo 2017 e che ripetono l'esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2020 vengono valutate, su richiesta, in base al diritto anteriore.

² L'articolo 17 capoverso 3 lettera b si applica per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2020.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

21 febbraio 2017

Cancelleria federale